



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS



ASSISTANCE

ridefiniamo / il servizio

Hello! Card No Problem

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

delle POLIZZE COLLETTIVE n. 5221/02 e n. 0047/2007

rispettivamente stipulate da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con Cardif Assurances Risques Divers e con Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia
Canale Web

DEFINIZIONI

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione ovvero il soggetto che abbia aderito al programma assicurativo "Hello! Card No Problem".

AXA ASSISTANCE: Inter Partner Assistance S.A. autorizzata da Axa Assistance France, 6, Rue André Gide 92320 – Châtillon all'utilizzo di tale denominazione per scopi commerciali.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

CARDIF: Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia.

CARTA: la Carta di Pagamento emessa in Italia o all'estero, in corso di validità, di cui l'Assicurato è titolare.

CARTA SIM: la carta consegnata a titolo di abbonamento o di formula pre-pagata utilizzata per il funzionamento del cellulare in uso all'Assicurato.

CENTRALE OPERATIVA: l'organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma – costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società AXA Assistance provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, a organizzare gli interventi sul posto e a erogare, con costi a carico della Società AXA Assistance, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

CONTRAENTE: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede legale in via Vittorio Veneto, 119 – 00187 Roma iscritta al n. D000201446 della Sezione D del Registro Unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209 del 2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, che stipula le Polizze Collettive per conto dei clienti titolari di un conto corrente concesso dalla Banca, in qualità di intermediario di assicurazione propone l'adesione alla copertura su incarico delle Compagnie.

DECORRENZA: la data di inizio della polizza e quindi della copertura assicurativa;

DOCUMENTI: i documenti personali quali Carta d'Identità, Passaporto, Patente.

DOMICILIO: il luogo ove l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

DURATA: il periodo per il quale la polizza rimane in corso.

ESTENSIONE TERRITORIALE: ambito territoriale in cui l'assicurazione è valida.

FIRMA ELETTRONICA: utilizzo abbinato di PIN e OTP ossia l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica. In particolare l'utilizzo abbinato di PIN e OTP, strumenti sui quali l'utente può conservare un controllo esclusivo costituisce un'ipotesi di firma elettronica avanzata. Pertanto consente l'identificazione del firmatario del Modulo di adesione alla Polizza con esso sottoscritto, garantisce la connessione univoca del contratto di assicurazione al firmatario medesimo, nonché la possibilità di rilevare se lo stesso contratto sia stato successivamente modificato.

FURTO: reato previsto dall'articolo 624 del CP perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalle Società all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

LIMITE DI INDENNIZZO: importo massimo che viene liquidato all'Assicurato.

MEZZI DI PAGAMENTO: Carte di credito, Bancomat di cui l'Assicurato è titolare e libretti di assegni appoggiati sul conto corrente BNL di cui l'Assicurato è titolare.

MOBILE TOKEN: applicazione software che permette di effettuare operazioni di Home Banking mediante generazione di password non intercettabili.

MODULO DI ADESIONE: documento da sottoscrivere ai fini dell'accesso alle coperture assicurative offerte dalle Società. La sottoscrizione avviene con firma elettronica, tramite inserimento sul sito web, nell'area personale e privata dell'Assicurato dedicata al prodotto, dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password).

ONERI FISCALI: spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, o di registrazione di atti.



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS



ASSISTANCE

ridefiniamo / il servizio

OTP (One Time Password): Password numerica fornita tramite Mobile Token. In abbinamento al PIN è utilizzata per la sottoscrizione in forma elettronica del Modulo di Adesione nella sezione dedicata dell'area personale e privata del titolare del sito della Contraente

PIN (Personal Identification Number): Numero di identificazione personale che consente al titolare l'accesso alla propria area personale e privata del sito della Contraente e, nella sezione dedicata di tale area, la sottoscrizione in forma elettronica del Modulo di Adesione alla Polizza. Il PIN è trasmesso tramite Sms (servizio messaggi brevi) dalla Contraente ai propri clienti che abbiano sottoscritto un contratto di Conto corrente e un contratto di canalità diretta..

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra le Società e l'Assicurato.

POLIZZE COLLETTIVE: i contratti assicurativi sottoscritti dalla Contraente con le Società, nell'interesse degli Assicurati;

PREMIO: la somma dovuta dall'Assicurato alle Società per le coperture assicurative prestate.

RESIDENZA: il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SERRATURA: dispositivo di chiusura della porta dell'abitazione.

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA' - ASSICURATORI: per le coperture Utilizzo fraudolento Mezzi di pagamento, Utilizzo fraudolento Carta SIM, Rimborso spese rifacimento Documenti e Rimborso spese rifacimento Serratura relative alla Polizza n. 5221/02, **CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede legale al n° 15 di via Tolmezzo – Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA., C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

Per le coperture Blocco mezzi di pagamento a seguito di furto o smarrimento, Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento di carte di credito e bancomat relative alla Polizza n. 0047/2007, **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede e direzione Generale in Italia, Via Bernardino Alimena 111- 00173 Roma, Sede legale Bruxelles – Avenue Louise 166 – Capitale Sociale Euro 11.702.613,00 detenuta al 100% da Axa Assistance France, 6, Rue André Gide 92320 - Châtillon , opera in Italia in regime di stabilimento. Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n. 250), numero di iscrizione all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione I.00014, P.IVA 04673941003, CF 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000V Bruxelles). Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia è altresì detta "AXA Assistance" in quanto autorizzata all'utilizzo del logo e della denominazione "AXA Assistance" per scopi commerciali da Axa Assistance France, 6, Rue André Gide 92320 – Châtillon.

SUPPORTO DUREVOLE: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del cliente e della Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

TERZI: tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta dallo stato di famiglia) nonché i suoi parenti ed affini anche non conviventi.



MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è concluso con Tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Consumo. L'adesione al contratto avviene sul sito web della Contraente accedendo all'area personale e privata dell'Assicurato e sottoscrivendo in forma elettronica il Modulo di adesione alla Polizza, tramite i codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password).

CONDIZIONI

Articolo 1. Oggetto della copertura

Le Società riconoscono all'Assicurato le seguenti garanzie:

- a. **Coperture CARDIF n. polizza 5221/02**
 - Utilizzo fraudolento Mezzi di pagamento;
 - Utilizzo fraudolento Carta SIM;
 - Rimborso spese rifacimento Documenti;
 - Rimborso spese rifacimento Serratura.
- b. **Copertura AXA Assistance n. polizza 0047/2007**
 - Blocco mezzi di pagamento a seguito furto o smarrimento;
 - Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento di carte di credito e bancomat.

Le garanzie fanno parte di un unico pacchetto assicurativo a cui i clienti della Contraente potranno aderire mediante un unico atto di adesione. Le garanzie non possono essere offerte separatamente.

Articolo 2. Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa

E' assicurabile la persona fisica titolare di conto corrente presso la Contraente, che aderisce al pacchetto assicurativo sottoscrivendo l'apposito Modulo di adesione.

Non possono aderire alla Polizza, e sono pertanto persone non assicurabili, i soggetti nei confronti dei quali le Società abbiano esercitato il diritto di disdetta con riferimento a precedenti adesioni dei medesimi soggetti al prodotto Carte no Problem.

Articolo 3. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie, disdetta, diritto di recesso

Articolo 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di addebito del Premio in conto corrente:, ovvero:

- nel caso di sottoscrizione entro il giorno 15 del mese, l'addebito del Premio avverrà il giorno 27 del mese in corso;
- nel caso di sottoscrizione dopo il giorno 15 del mese, l'addebito del Premio avverrà il giorno 27 del mese successivo.

La polizza ha una durata annuale e si rinnova tacitamente, salvo disdetta ai sensi dell'art.3.3.

Articolo 3.2 Cessazione delle garanzie

La copertura assicurativa ha termine:

- In caso di recesso dell'Assicurato ai sensi dell'art. 3.4;
- trascorsi 365 giorni dalla Data di Decorrenza, salvo rinnovo;
- **con effetto immediato, a seguito di mancato versamento del premio o, nel caso di premio frazionato, della prima rata di premio;**
- dopo 60 (sessanta) giorni, in caso di mancato versamento del premio relativo alla seconda annualità, ovvero, nel caso di premio frazionato, di una rata di premio successiva alla prima;
- **in caso di chiusura del conto corrente**, alla prima scadenza annuale successiva ove sia stato corrisposto un premio unico anticipato o alla prima scadenza mensile successiva in caso di premio frazionato;
- in caso di disdetta comunicata dall'Assicurato alle Società ai sensi dell'art.3.3;
- In caso di disdetta comunicata dalle Società all'Assicurato ai sensi dell'art.3.3;
- alla scadenza annuale immediatamente successiva, in caso di cessazione delle Polizze Collettive.



Articolo 3.3 Disdetta

La Polizza si rinnova tacitamente, salvo disdetta.

La disdetta può essere effettuata dall'Assicurato entro 30 giorni dalla data di scadenza annuale della copertura, mediante:

- lettera raccomandata indirizzata a Cardif Assurance Risques Divers; ovvero
- l'inserimento dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password) nella procedura di disdetta, previo accesso al sito internet della Contraente e alla sezione dedicata al prodotto dell'area personale e privata dell'Assicurato.

Le Società possono esercitare il proprio diritto di disdetta con l'invio, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all'indirizzo riportato dall'Assicurato sul modulo di adesione.

La disdetta è esercitabile unicamente nei confronti di entrambe le Polizze.

Articolo 3.4 Diritto di recesso

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione **entro 30 giorni** dalla data di decorrenza delle coperture e quindi entro 30 giorni dalla data di addebito del Premio, mediante:

- lettera raccomandata indirizzata a Cardif Assurance Risques Divers; ovvero
- l'inserimento dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password) nella procedura di disdetta, previo accesso al sito internet della Contraente e alla sezione dedicata al prodotto dell'area personale e privata dell'Assicurato.

Il recesso determina la cessazione di tutte le coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno in cui esso è esercitato e la restituzione all'Assicurato, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Articolo 4. Coperture assicurative fornite da CARDIF

Articolo 4.1 Prestazioni erogate da CARDIF

Le coperture sono operanti a condizione che:

- l'Assicurato abbia effettuato tempestivamente il blocco dei Mezzi di Pagamento e comunque non oltre le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui sia venuto a conoscenza del furto/smarrimento.
- l'evento di furto sia subito esclusivamente dall'Assicurato;
- l'evento di smarrimento sia attribuibile esclusivamente all'Assicurato.

a. Utilizzo fraudolento delle carte di credito e del bancomat a seguito di furto/smarrimento

L'Assicurazione garantisce il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uso fraudolento da parte di Terzi delle carte di credito o del bancomat dell'Assicurato avvenuto in precedenza al blocco.

Nei casi in cui la Banca o la Società emittente della Carta provvedano a rimborsare l'Assicurato, l'indennizzo sarà pari all'importo della franchigia posta a carico del titolare, stabilita nella misura di € 150,00 per carta e € 1.800,00 per anno.

Nei casi in cui la Banca o la Società emittente della Carta non provvedano a rimborsare l'Assicurato, la Società provvederà a rimborsare le spese e i prelievi avvenuti nelle 48 ore precedenti al blocco con un massimo di € 500,00 a carta al giorno e € 3.200,00 all'anno.

b. Utilizzo fraudolento Assegni emessi da BNL a seguito di furto/smarrimento

L'Assicurazione garantisce il risarcimento delle somme rimaste a carico dell'Assicurato a seguito di un utilizzo fraudolento degli assegni BNL collegati al conto corrente di cui è titolare effettuato nelle 48 ore precedenti la notificazione del furto/smarrimento.

c. Rimborso spese rifacimento documenti a seguito furto/smarrimento Mezzi di pagamento

L'Assicurazione garantisce il rimborso delle spese sostenute per la duplicazione dei documenti persi o rubati contestualmente al furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento.

d. Rimborso spese rifacimento Serratura a seguito furto/smarrimento Mezzi di pagamento

L'Assicurazione garantisce il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento della serratura a seguito di furto/smarrimento chiavi contestuale al furto /smarrimento dei Mezzi di pagamento.



e. Utilizzo fraudolento della Carta SIM a seguito furto/smarrimento Mezzi di pagamento

A condizione ulteriore che l'Assicurato abbia provveduto tempestivamente al blocco della carta SIM presso l'operatore a seguito di furto/smarrimento del telefono cellulare avvenuto contestualmente al furto/smarrimento dei Mezzi di Pagamento, la garanzia riconosce il rimborso delle spese di comunicazione effettuate fraudolentemente da Terzi avvenute nelle 48 ore precedenti detto blocco della carta SIM.

Articolo 4.2 Massimali per le garanzie erogate da CARDIF

- Utilizzo fraudolento Carte di Credito e Bancomat: € 500,00 per carta al giorno e € 3.200,00 per anno;
- Utilizzo fraudolento assegni € 2.000,00 per evento ed € 4.000,00 per anno;
- Utilizzo fraudolento IMEI/SIM Card € 350,00 per sinistro e per anno comprensivo delle spese di certificazione del traffico telefonico;
- Rimborso spese rifacimento Documenti:
 - Rimborso forfetario € 100,00 per il rifacimento del Passaporto Elettronico;
 - Rimborso forfetario di € 40,00 per il rifacimento del Passaporto normale;
 - Rimborso forfetario di € 30,00 per il rifacimento della Patente di Guida;
 - Rimborso forfetario di € 10,00 per il rifacimento della Carta d'Identità;
 - Rimborso per rifacimento di altri documenti registrati in polizza fino a € 350,00 per sinistro e per anno;
- Rimborso spese rifacimento serratura: € 350,00 per sinistro e per anno.

Articolo 4.3 Denuncia Sinistri per le garanzie fornite da Cardif

Successivamente al primo contatto telefonico e per poter attivare la procedura di liquidazione dei sinistri, **l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ciò ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.**

L'avviso scritto da indirizzarsi all'ufficio sinistri deve contenere la formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo e correlandola della documentazione sotto indicata.

L'indirizzo cui inviare la corrispondenza è il seguente:

Cardif Assurances Risques Divers Casella Postale N. 1299
20101 Milano
Tel. **848390401 dall'Italia.**
+39.02.77.224.448 dall'Estero

Il numero 848390401 prevede, secondo le tariffe attualmente in vigore, un costo per minuto di chiamata pari a 1,19 cent/euro + IVA in fascia intera e di 0,68 cent/euro + IVA in fascia ridotta. Per ogni chiamata è previsto uno scatto alla risposta di 6,26 cent/euro + IVA. La tariffazione è al secondo e le frazioni vengono arrotondate per eccesso al secondo successivo.

Il servizio per i sinistri è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia provveduto autonomamente ad effettuare il blocco senza usufruire della prestazione "blocco Mezzi di pagamento" **dovrà fornire una dichiarazione di avvenuto blocco dell'emittitore del mezzo di pagamento attestante ora e data in cui è stato eseguito il blocco.**

In particolare i documenti necessari per ciascuna garanzia sono:

- **Utilizzo fraudolento carta di credito e bancomat**
 - Copia della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente;
 - Copia dell'estratto conto bancario o della carta di credito con evidenza degli importi contestati;
 - Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
- **Utilizzo fraudolento assegni**
 - Copia della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente;
 - Copia dell'estratto conto bancario con evidenza degli importi contestati;
 - Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
- **Rimborso spese rifacimento documenti**
 - Copia della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente;



- Giustificativi delle spese sostenute per il rifacimento se non è previsto nel rimborso forfetario;
 - Fotocopie dei nuovi documenti;
 - Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
- **Rimborso spese rifacimento serratura**
- Copia della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente;
 - Giustificativi delle spese sostenute per il rifacimento (fattura di riparazione ecc.);
 - Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
- **Utilizzo fraudolento SIM Card**
- Copia della denuncia di furto del telefono effettuata presso l'autorità pubblica competente;
 - Copia della richiesta di blocco del codice IMEI/SIM card del telefono;
 - Copia dell'estratto del gestore telefonico con evidenza delle chiamate effettuate fraudolentemente;
 - Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.

La Società si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. La Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni da tale ricezione.

Articolo 4.4 Esclusioni su garanzie erogate da Cardif

Sono in ogni caso, esclusi dalle coperture sopra descritte, i danni causati da quanto qui di seguito indicato.

- a. **Utilizzo fraudolento della Carta di Credito**
- **Utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi.**
 - **Gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della carta ad opera dell'Assicurato.**
- b. **Utilizzo fraudolento del Bancomat**
- **Utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;**
 - **Gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco del Bancomat ad opera dell'Assicurato.**
- c. **Utilizzo fraudolento assegni**
- **Falsificazione dell'importo**
 - **Utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi.**
- d. **Utilizzo fraudolento Carta SIM**
- **Utilizzo fraudolento della Carta SIM operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;**
 - **Gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della Carta SIM ad opera dell'Assicurato.**

Articolo 5. Coperture Assicurative fornite da AXA ASSISTANCE

Articolo 5.1 Prestazioni erogate da AXA ASSISTANCE

a. Blocco dei mezzi di pagamento

Qualora l'Assicurato subisca il furto o lo smarrimento dei Mezzi di Pagamento di cui è titolare, **provvederà a comunicarlo alla Centrale Operativa** la quale, su richiesta dell'Assicurato, provvederà immediatamente ad effettuare



il blocco delle carte registrate contattando direttamente gli istituti di credito emittenti. Si precisa che la prestazione opera anche per carte di credito di clienti stranieri residenti in Italia purché regolarmente registrate, appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard, e sempreché l'Assicurato fornisca i seguenti dati: nome e cognome, nome della Banca emittente, paese e numero di conto sul quale è appoggiata la carta.

Qualora l'Assicurato non abbia registrato le carte per il tramite della Contraente, la Centrale Operativa di AXA Assistance provvederà a comunicare le informazioni ed i recapiti utili affinché l'Assicurato possa procedere autonomamente al blocco.

b. Notifica assegni rubati o smarriti

Qualora l'Assicurato subisca il furto o smarrisca il libretto di assegni BNL di cui è titolare, la Centrale Operativa – su richiesta dell'Assicurato stesso – **provvederà a comunicare al gestore di riferimento la richiesta di sospensione.** L'Assicurato è comunque tenuto ad effettuare denuncia all' Autorità pubblica competente entro 24 ore dalla richiesta di sospensione.

**c. Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento di carte di credito e bancomat
(Garanzia valida all'estero)**

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto o smarrimento di carte di credito e/o bancomat - bloccate dalla Centrale Operativa ai sensi del punto a. - Blocco dei mezzi di pagamento - AXA Assistance, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, si impegna ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità (spese mediche, spese legali, spese di pernottamento, spese di viaggio) fino ad un massimo di Euro 1.000,00. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo AXA Assistance pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.

La garanzia non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi.

Articolo 5.2 MASSIMALI per le garanzie erogate da AXA Assistance

- € 1.000,00 per anticipo contante per sinistro per anno.

Articolo 5.3 DENUNCIA SINISTRI per le garanzie fornite da AXA Assistance

La Centrale Operativa deve essere contattata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo alla venuta a conoscenza del furto/smarrimento da parte del Cliente al seguente numero:

+39.06.42.115.734

(dall'Italia accessibile anche per il tramite del Numero Verde 800.900.900)

Nel caso in cui il Cliente si trovi all'estero il numero da contattare è **+39.06.42.115.734.**

Il Cliente dovrà qualificarsi come possessore di Polizza "Hello! Card No Problem" e comunicare:

- Cognome e Nome del titolare della copertura;
- Circostanze, ora e luogo del furto/smarrimento;
- Numero di c/c;
- Prestazione richiesta;
- Numero di telefono al quale essere contattato.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

Articolo 5.4 Esclusioni su garanzie erogate da AXA Assistance

La prestazione assicurativa non è operante:



- Nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'Autorità pubblica competente;
- In quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- Per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- Dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

Articolo 6. Ulteriori servizi offerti all'Assicurato

L'Assicurato potrà usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi:

a. Servizio registrazione carte

L'Assicurato, tramite compilazione dell'apposito modulo presente nel kit di benvenuto, ha la possibilità di registrare i numeri e la data di scadenza, se presente, delle carte di credito, dei Bancomat di cui è Titolare oltre a quelli collegati al conto corrente BNL. La registrazione dei dati è essenziale per poter usufruire della prestazione "Blocco Carte".

b. Servizio registrazione e scadenziario documenti

L'Assicurato, tramite compilazione dell'apposito modulo presente nel kit di benvenuto, ha la possibilità di registrare gli estremi dei propri documenti personali (carta d'identità, passaporto, patente ecc.) e la relativa data di scadenza. L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'elenco dei documenti registrati.

Il servizio prevede inoltre che, per i documenti in cui sia presente una data di scadenza, venga inviata in tempo utile una comunicazione scritta con le modalità utili al rinnovo degli stessi.

Articolo 7. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

- Sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;
- Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, eccezion fatta per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se e in quanto l'Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- Conseguenze di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- Sinistri derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- Sinistri derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- Sinistri occorsi allorquando i Mezzi di pagamento erano detenuti o utilizzati da soggetti diversi dal Titolare dei Mezzi stessi;
- Sinistri relativi ad adesioni di soggetti non assicurabili a seguito della disdetta esercitata nei loro confronti dalle Società.

Articolo 8. Premi dell' assicurazione

Il pagamento del Premio Annuo di Polizza, in ogni caso dovuto per intero, può avvenire secondo due modalità a scelta del cliente:

- a) Premio unico annuo anticipato di € 24,00 (di cui: premio netto Cardif € 15,52; premio netto Axa Assistance € 4,71; imposte totali € 3,77);
- b) Premio frazionato mensile anticipato di € 2,00.

Il pagamento del Premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto all'addebito su conto corrente intrattenuto presso la Contraente; il pagamento effettuato secondo tale modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Articolo 9. Imposte ed oneri fiscali

Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 10. Legge applicabile e lingua del contratto

La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.



La Polizza è redatta in lingua italiana. Le Società utilizzeranno la lingua italiana nelle comunicazioni relative alla Polizza.

Articolo 11. Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'Articolo 3. (Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie, disdetta e diritto di recesso) e nell'Articolo 16. (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alle Compagnie, dovranno essere fatte per iscritto:

- per la polizza n° 5221/02, (Polizza Danni) a Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l'Italia - Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265;
- per la polizza n° 0047/2007, (Polizza Assistenza) a Inter Partner Assistance S.A., Servizio Clienti Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma n° fax 06.48.15.811 - indirizzo e.mail : servizio.clienti@ip-assistance.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato **ovvero qualora l'Assicurato abbia concesso l'autorizzazione, all'indirizzo e-mail specificato.**

Articolo 12. Altre assicurazioni

Le coperture assicurative prestate dall'Assicuratore con le Polizze possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione contratte dall'Assicurato.

Articolo 13. Estensione territoriale

La garanzia ha validità in tutti i paesi del mondo, **fatto salvo quanto precisato all'art. 5.**

Articolo 14. Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire o vincolare ad alcuno i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Articolo 15. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra le Società e la Contraente (o una di esse), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o avente diritto.

Articolo 16. Reclami

Reclami all'Impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

- per la polizza n° 5221/02, (Polizza Danni) a Cardif Assurances Risques Divers– Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Reclami - Largo Toscanini, 1 - 20122 Via Tolmezzo, 15 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo email reclami@cardif.com;
- per la polizza n° 0047/2007, (Polizza Assistenza) a Inter Partner Assistance S.A., Servizio Clienti - Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma, n° fax 06.48.21.286 - indirizzo email: servizio.clienti@ip-assistance.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della copia del reclamo presentato alle Compagnie nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:



- direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Per Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l'Italia, l'Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito [www.acam-france.fr/relations-assures](http://www.acam-france.fr/rerelations-assures).

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000V Bruxelles).

Articolo 17. Tutela dati – Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196

Le Compagnie, in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali dell'Aderente, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno delle nostre Compagnie, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto delle Compagnie medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

Le Compagnie possono altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas e/o al Gruppo AXA Assistance, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico delle Compagnie; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalle Compagnie "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Le Compagnie non diffondono i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso le Compagnie e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- a Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano;
- a Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Clienti e Sistema Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma, n° fax 06.48.15.811 - indirizzo e-mail: edmondo.sciuccati@ip-assistance.com.